

Statuti

A. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome

Sotto la ragione sociale

USS Assicurazioni Società cooperativa (USS Versicherungen Genossenschaft) (USS Assurances société coopérative) di seguito definita con «USS» è costituita una Cooperativa.

Art. 2 Sede

L'USS ha la propria sede a Berna.

Art. 3 Scopo

1. L'USS si propone quale assicurazione per il tiro, per l'organizzazione e l'esecuzione dello stesso, cioè:
 - a) l'assicurazione contro le conseguenze di infortuni, di danni alle cose e di pretese di responsabilità civile di terzi;
 - b) la conclusione di assicurazioni speciali a copertura di rischi particolari;
 - c) di procurare a richiesta altre assicurazioni;
 - d) l'emanazione, la raccomandazione e l'esecuzione di misure di prevenzione adeguate.
2. L'USS può in questo ambito, nel caso di assunzione di altre Federazioni e Società, assicurare ulteriori attività sportive e culturali. Rimane riservata l'approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati secondo art. 6 cifra 2 e art. 9 cifra 9/h.

Art. 4 Basi assicurative

Le basi per le singole assicurazioni sono contenute nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e nelle corrispondenti norme di esecuzione dell'USS.

B. Membri

Art. 5 Appartenenza

Soci dell'USS sono le Federazioni svizzere, le loro Federazioni cantonali e Sottofederazioni, società ed organizzazioni di tiro in senso lato.
I soci devono avere la loro sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 6 Ammissioni nella Cooperativa

1. Nel caso di ammissione di Federazioni vengono ammesse con le stesse le Federazioni cantonali, le Sottofederazioni e le società loro affiliate.
2. Sull'ammissione di ulteriori Federazioni e di società che non praticano il tiro decide l'Assemblea dei delegati (art. 9 cifra 9h), sull'ammissione di altre società il Comitato.
3. Le richieste di ammissione sono da inoltrare all'USS allegando gli statuti e l'annuncio del numero dei membri risp. dei detentori di una licenza.
4. Nel caso di ammissione di Federazioni e di società che non praticano il tiro, all'Assemblea dei delegati devono inoltre essere presentati l'analisi dei rischi ed il catalogo delle prestazioni.

Art. 7 Uscita ed esclusione

1. L'appartenenza cessa:
 - a) attraverso l'uscita o l'esclusione da una Federazione o da Federazioni cantonali e Sottofederazioni a lei affiliate;
 - b) attraverso l'uscita o l'esclusione dall'USS.
2. L'uscita avviene sulla base di una dichiarazione scritta e legale del socio presso una Federazione o presso una Federazione cantonale o Sottofederazione a lei affiliate oppure per le rimanenti Società direttamente presso l'USS, e cioè:
 - a) in ogni tempo nel caso di scioglimento del socio stesso;
 - b) in ogni tempo nel caso di una fusione con un altro socio;
 - c) per la fine dell'anno in tutti gli altri casi, a condizione che la dichiarazione di uscita venga inoltrata all'USS entro il 30 novembre dell'anno in corso. Nel caso di mancato rispetto di questo termine l'appartenenza dura un ulteriore anno.
3. L'esclusione di un socio dall'USS avviene da parte del Comitato, nel caso in cui il socio
 - a) contravviene alle prescrizioni degli Statuti, delle Condizioni generali di assicurazione o alle norme di esecuzione dell'USS;

b) non segue le disposizioni e le ordinanze degli organi dell'USS.

Il socio escluso da parte del Comitato può inoltrare ricorso all'Assemblea dei delegati entro 20 giorni dalla comunicazione; la stessa decide in modo definitivo.

4. I soci uscenti o esclusi non possono vantare pretese di indennizzo finanziario.

C. Organizzazione e Organi

Art. 8 Organi

Gli organi dell'USS sono:

1. l'Assemblea dei delegati;
2. il Comitato;
3. l'Ufficio di revisione.

Art. 9 Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è l'Organo supremo dell'USS.

1. L'Assemblea dei delegati ordinaria si riunisce nella prima metà dell'anno. Le Assemblee straordinarie vengono convocate da parte del Comitato:
 - a) quando lo stesso lo ritiene necessario;
 - b) in seguito a richieste motivate di un decimo dei soci. La convocazione deve avvenire al più tardi tre mesi dopo l'entrata della domanda.
 2. L'Assemblea dei delegati è composta dai:
 - a) Delegati dei soci;
 - b) Membri del Comitato;
 - c) Membri dell'Ufficio di revisione;
 - d) dai soci onorari quali ospiti.
 3. I soci sono rappresentati nel modo seguente all'Assemblea dei delegati:

a) Federazioni mantello	ognuna con 4 delegati
b) Federazioni cantonali e Sottofederazioni	ognuna con 2 delegati
c) altri soci	ognuno con 1 delegato

I delegati ed i membri del Comitato (senza il presidente) hanno un voto ciascuno.

In caso di decisioni ed elezioni le astensioni dal voto non vengono conteggiate per le quote.
 4. Le decisioni dell'Assemblea dei delegati vengono prese con la maggioranza semplice dei votanti e con voto aperto, a meno che la legge e gli statuti non prevedano diversamente.
- Se un terzo dei votanti lo richiede la votazione avviene in forma segreta.

5. La nomina dei membri del Comitato, del presidente come pure dell'Ufficio di revisione avviene attraverso una votazione aperta.
Per il primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, nella seconda tornata elettorale la maggioranza relativa.
Se un terzo dei votanti lo richiede si procede con lo scrutinio segreto.
6. Per le decisioni e le elezioni il presidente non ha diritto di voto. In caso di parità di voti è lui ad esprimere il voto decisivo.
7. Al momento della decisione circa il discarico del Comitato, i membri dello stesso non hanno diritto di voto.
8. Le decisioni dell'Assemblea dei delegati sono giuridicamente valide, a meno che esse non sottostanno (cfr. art. 24) alla consultazione referendaria.
9. Nella competenza dell'Assemblea dei delegati cadono esclusivamente:
 - a) l'approvazione del protocollo dell'ultima assemblea dei delegati;
 - b) l'accettazione del rapporto annuale, del conto annuale, del discarico del Comitato;
 - c) la deliberazione sull'utilizzo del risultato d'esercizio;
 - d) la nomina del Comitato e del suo presidente;
 - e) la nomina dell'ufficio di revisione;
 - f) la decisione in merito all'accettazione di nuove Federazioni e di società che non praticano il tiro; ci vuole l'accordo dei due terzi dei votanti.
 - g) la decisione su ricorsi di soci contro l'esclusione da parte del Comitato;
 - h) la deliberazione su proposte dei soci, del Comitato e dell'ufficio di revisione;
 - i) la modifica degli Statuti;
 - j) la deliberazione sullo scioglimento e la liquidazione o sul cambiamento della denominazione sociale dell'USS;
 - k) la nomina di soci onorari su proposta del Comitato.
 - l) la deliberazione sugli oggetti che sono riservati all'Assemblea dei delegati attraverso la legge o gli statuti.
10. L'invito all'Assemblea dei delegati comprendente la lista degli oggetti all'ordine del giorno va notificata ai soci al più tardi tre settimane prima dell'Assemblea dei delegati attraverso la pubblicazione nell'organo ufficiale di stampa.
I documenti relativi agli oggetti in esame sono disponibili presso la sede della Cooperativa. Nella misura del possibile gli stessi vanno inviati direttamente con l'invito e la lista degli oggetti all'ordine del giorno ai soci.
11. Le proposte dei soci vanno inoltrate al Comitato in forma scritta e con motivazione entro il 31 dicembre.

Art. 10 Comitato

1. Il Comitato rappresenta l'USS verso l'esterno.
2. Il Comitato è composto da 5 a 11 membri.
3. La durata ordinaria della carica dei membri del Comitato è di quattro anni.
Al termine di questo periodo amministrativo essi sono rieleggibili. I membri eletti quali subentranti durante un periodo amministrativo coprono la durata in carica dei loro predecessori. .
4. I membri del Comitato vengono indennizzati ragionevolmente per la loro attività.
5. Il Comitato si costituisce per conto proprio. Per la preparazione e per l'evasione di oggetti può istituire delle Commissioni.
In particolare il Comitato definisce i membri aventi potere di firma e predispone la loro iscrizione nel registro di commercio.
6. Il Comitato sbriga tutti gli affari che non spettano all'Assemblea dei delegati o all'Ufficio di revisione, inclusa l'emaneazione delle tabelle dei premi e delle garanzie.
7. Il Comitato ed il direttivo o le Commissioni istituite dallo stesso prendono le loro decisioni con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti il presidente ha il voto decisivo.
8. Il Comitato delega la gestione dell'USS all'amministratore, a meno che la legge, gli statuti o il regolamento di gestione non prevedano diversamente.
Il Comitato emana i regolamenti necessari ed il sistema di controllo interno.
9. Il Comitato emana un regolamento organico ed uno amministrativo.

Art. 11 Amministrazione

I membri vengono nominati, risp. impiegati da parte del Comitato. Fra i membri dell'amministrazione il Comitato nomina un amministratore capo, il quale presiede l'amministrazione e prende parte alle sedute di Comitato con voto consultivo.

Art. 12 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione deve rispondere ai requisiti dell'autorità di vigilanza sulle assicurazioni come pure alla legge di vigilanza ed essere autorizzato ad esercitare la revisione di una società assicurativa.
L'ufficio di revisione viene nominato da parte dell'assemblea dei delegati per la durata di un anno.
L'Ufficio di revisione tutela i doveri e le attribuzioni descritti negli art. 907 – 909 CO e nelle disposizioni della LEA (Legge sull'esercizio delle assicurazioni) risp. nelle rispettive ordinanze e ne presenta un rendiconto all'Assemblea dei delegati.

Art. 13 Organo di pubblicazione, Informazioni

L'organo di pubblicazione dell'USS sono gli organi di stampa delle Federazioni ed il sito dell'USS. Il Comitato può definire ulteriori organi di comunicazione. Le informazioni ai soci della cooperativa avvengono, a meno che la legge non preveda imperativamente qualcosa d'altro, attraverso circolari via posta semplice, Fax o elettronicamente oppure attraverso la pubblicazione negli organi della cooperativa, definiti dal Comitato.

D. Finanze**Art. 14 Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'USS è composto:
 - a) da un capitale minimo secondo la LEA;
 - b) dalle riserve legali;
 - c) dalle riserve tecniche.
2. Il patrimonio va amministrato secondo i principi degli investimenti sicuri nel rispetto del regolamento sugli investimenti.

Art. 15 Capitale minimo

Il capitale minimo secondo la LEA ammonta a CHF 3'000'000.00 e deve essere versato al 100%. Non si può assolutamente scendere al di sotto di questo importo.

Art. 16 Destinazione alle riserve legali

La destinazione alle riserve legali deve avvenire fino al momento in cui assieme al capitale minimo ed alle altre riserve viene raggiunto l'importo definito dal potere di sorveglianza.

Art. 17 Riserve tecniche/Riserve libere

Le riserve tecniche/libere servono in particolare alla copertura di eventi straordinari. Nella misura del possibile potranno essere alimentate dalle eccedenze contabili annuali.

Art. 18 Entrate

Le entrate sono composte :

1. dai premi d'assicurazione;
2. dalle prestazioni della riassicurazione o di altre assicurazioni;
3. dai ricavi del patrimonio cooperativo;
4. dai contributi di ammissione;
5. da donazioni, lasciti e legati.

Art. 19 Contributi di ammissione

I nuovi soci che entrano a far parte della cooperativa pagano un contributo di ammissione che viene stabilito dal Comitato, a meno che gli stessi già facciano parte di una Federazione affiliata all'USS.

Art. 20 I premi d'assicurazione

Per i premi d'assicurazione fanno stato la tabella dei premi e delle garanzie, allegata alle CGA. Vengono fissati definitivamente dal Comitato dopo che lo stesso s'è consultato con la riassicurazione.

Art. 21 Ulteriore obbligazione contributiva; ripartizioni

E' esclusa una qualsiasi obbligazione contributiva dei soci nei confronti dell'USS al di fuori delle prestazioni fissate negli statuti e nelle Condizioni generali d'assicurazione. Sono ammesse delle ripartizioni destinate ai soci soltanto quando le premesse legali e statutarie per la formazione delle riserve sono state ottemperate e l'importo del capitale proprio richiesto dall'autorità di vigilanza è raggiunto.

Art. 22 Responsabilità civile

Per le obbligazioni dell'USS risponde unicamente il suo patrimonio.

Art. 23 Anno contabile

Quale anno contabile fa stato l'anno civile (solare).

E. Revisione degli Statuti**Art. 24 Revisione**

Attraverso una decisione dell'Assemblea dei delegati gli statuti possono essere modificati; è richiesta una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Le astensioni dal voto non vengono conteggiate.

F. Scioglimento e liquidazione

Art. 25 Scioglimento, Consultazione referendaria

L'Assemblea dei delegati può decidere, con l'accettazione dei due terzi dei votanti, lo scioglimento e la liquidazione oppure una nuova denominazione dell'USS. Le astensioni dal voto non vengono conteggiate.

Entro i tre mesi questa decisione deve essere sottoposta alla votazione per corrispondenza (consultazione referendaria).

La decisione va considerata accettata se almeno la metà dei soci della Cooperativa ha preso parte alla consultazione referendaria ed una maggioranza ha deciso a favore dello scioglimento e della liquidazione oppure della nuova denominazione.

Per lo scioglimento e la liquidazione oppure per la nuova denominazione dell'USS si procede per il resto secondo le disposizioni legali.

Il patrimonio, che rimane una volta estinti eventuali debiti, va ripartito fra i soci della cooperativa presenti al momento dello scioglimento sulla base della media dei premi versati negli ultimi cinque anni.

Le parti di liquidazione destinate ai soci appartenenti a delle Federazioni vanno versate globalmente a queste ultime.

G. Disposizioni finali

Valgono inoltre le disposizioni del diritto delle obbligazioni ed ulteriori disposizioni di leggi speciali.

I presenti statuti sono stati accettati dall'Assemblea ordinaria dei delegati del 27 aprile 2012. Essi entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012 e sostituiscono quelli del 20 aprile 2007.

Delémont, 27 aprile 2012

Il presidente:
Jean-Paul Grünenwald

Il segretario:
Hans Rudolf Liechti